

COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA

**Regolamento
per la realizzazione
di microprogetti di interesse locale**

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

(Approvato con delibera di C.C. n. 58 del 17.12.2009)

INDICE

- Art. 1** Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione
- Art. 2** Natura, importo e tipologia degli interventi attuabili mediante microprogetti
- Art. 3** Limiti alla presentazione di proposte di microprogetti
- Art. 4** Specificazione dei “*Gruppi organizzati di cittadini*” che possono presentare proposte in qualità di promotori dell’intervento
- Art. 5** Requisiti soggettivi del “promotore”
- Art. 6** Modalità di presentazione della proposta e relativa documentazione
- Art. 7** Procedimento per l’approvazione (o per il diniego) della proposta
- Art. 8** Requisiti soggettivi dell’esecutore del progetto e modalità per la sua scelta
- Art. 9** Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e Soggetto Proponente
- Art. 10** I pareri ed i nulla osta necessari per l’esecuzione dell’opera
- Art. 11** La validazione/verifica del progetto definitivo/esecutivo
- Art. 12** L’approvazione del progetto definitivo/esecutivo
- Art. 13** Le forme di garanzia e/o assicurazione necessarie per l’esecuzione dei lavori
- Art. 14** La nomina del Responsabile del Procedimento del Comune e sue competenze
- Art. 15** Il procedimento per dare avvio ai lavori
- Art. 16** Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
- Art. 17** I poteri di controllo del Comune nella fase esecutiva
- Art. 18** La fine lavori ed il Collaudo dell’opera
- Art. 19** Richiami normativi
- Art. 20** Entrata in vigore del Regolamento

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e suo ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle proposte e la successiva realizzazione dei *microprogetti di arredo urbano o di interesse locale* operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà di cui all'art. 23 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 a titolo "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*".
2. Eventuali interventi normativi nazionali o regionali nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento, sopravvenuti successivamente all'approvazione del presente regolamento, se contrastanti con il contenuto degli articoli che seguono, prevarranno sugli stessi in attesa di uno specifico adeguamento regolamentare.
3. I microprogetti disciplinati dal presente regolamento sono quelli di interesse collettivo comunale che ricadono nel territorio del Comune di Sona.
4. Il presente regolamento, in particolare, disciplina le modalità procedurali per la formulazione della proposta, la sua approvazione, realizzazione e collaudazione.

Articolo 2 - Natura, importo e tipologia degli interventi attuabili mediante microprogetti

1. Possono costituire oggetto di proposta di microprogetti, gli interventi, i lavori od opere pubbliche "*di pronta realizzabilità*" relativi a:
 - Arredo urbano;
 - Verde pubblico;
 - Viabilità;
 - Sport;
 - Turismo;
 - Cultura;
 - Attività Sociali;
 - Ecologia ed Ambiente;
2. Gli interventi proponibili mediante la metodologia disciplinata dal presente Regolamento di norma non possono prevedere lavori od opere di importo superiore ad € 500.000,00.= (importo complessivo dei lavori inclusi oneri per la sicurezza).
3. L'intervento proposto dovrà avere carattere di autonomia funzionale ovvero dovrà essere di per se idoneo all'uso pubblico cui è diretto senza necessità di ulteriori stralci di completamento e non dovrà implicare alcun obbligo di cofinanziamento o la necessità di attività aggiuntive (di alcuna natura) da parte del Comune ad eccezione di quelle attività di supporto e/o di controllo previste dal presente regolamento o di quelle espressamente disciplinate nella convenzione di cui al successivo art. 9.

Articolo 3 - Limiti alla presentazione di proposte di microprogetti

1. È esclusa la possibilità di presentare proposte di microprogetti di cui al presente regolamento nei seguenti casi:
 - a) se non conformi agli strumenti urbanistici comunali o sovracomunali approvati o in salvaguardia;
 - b) se contrastanti con azioni, programmi o progetti desumibili da qualsiasi atto di pianificazione del Comune o di altri Organismi di diritto pubblico.
 - c) se richiedono procedimenti espropriativi (o più genericamente ablativi) propedeutici alla realizzazione dei lavori o delle opere;
 - d) se richiedono co-finanziamenti comunali, o di altri soggetti pubblici o privati, di natura incerta o solo probabile;
 - e) se richiedono l'apporto progettuale o altre attività professionali dei dipendenti tecnici comunali o di altri professionisti (direzione lavori, sicurezza ecc.) a carico del Comune;
 - f) se relativi ad opere già inserite negli strumenti di pianificazione comunale, e specificamente nell'elenco annuale dei lavori pubblici (con copertura finanziaria già garantita) la cui progettazione sia già stata avviata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 - g) se non sono di "pronta realizzabilità" ovvero se carenti di qualsiasi presupposto tecnico o giuridico previsto dalla legge e dal presente regolamento per darne immediata esecuzione (fatte salve le attività propedeutiche all'avvio dei lavori disciplinate dai successivi artt. 10, 11, 12 e 13);
 - h) se i promotori non possiedono i requisiti specificati al successivo art. 5.
2. I limiti di cui al precedente comma lett. c), d) e) f) e g) possono essere derogati mediante un preventivo atto di assenso della Giunta Comunale.

Articolo 4 - Specificazione dei "gruppi organizzati di cittadini" che possono presentare proposte in qualità di promotori dell'intervento

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 possono presentare proposte operative di pronta realizzabilità "*gruppi di cittadini organizzati*" (denominati nel prosieguo *Soggetto Promotore*).
2. Ai fini di cui al presente regolamento per "*gruppi di cittadini organizzati*" si intendono:
 - a) Persone fisiche e/o giuridiche singole o associate in forma stabile o temporanea;
 - b) Consorzi e Cooperative di qualsiasi natura;
3. Nel caso in cui i gruppi di cittadini, le associazioni od i consorzi promotori non abbiano una personalità giuridica autonoma dovranno costituirsi in Raggruppamento, Associazione o Consorzio Temporaneo.
4. La proposta dei soggetti temporaneamente raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti:
 - del Comune;
 - del soggetto esecutore di cui al successivo art. 8 (se diverso dal promotore);
 - dei terzi in genere e dell'Autorità pubblica.

5. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, tutti i soggetti interessati devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario o capogruppo.

6. È consentita la presentazione di proposte da parte di gruppi di soggetti (tra quelli indicati al precedente comma 2) anche se non ancora costituiti. In tal caso la proposta per la realizzazione del microprogetto deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento od il consorzio temporaneo e contenere l'impegno che, nel caso di autorizzazione alla realizzazione dell'opera, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di proposta, il quale stipulerà la convenzione di cui al successivo art. 9 in nome e per conto proprio e dei mandanti.

7. Il mandante (o capogruppo) sarà il referente unico per il Comune per l'intero gruppo. Ogni comunicazione o accordo formale intercorso tra il Comune e il mandante si intenderà noto e sarà vincolante per tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio temporaneo.

Articolo 5 - Requisiti soggettivi del promotore

1. Sono esclusi dalla possibilità di presentare proposte di microprogetti i soggetti che non possiedono i requisiti di ordine morale (e/o generale) stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (per quanto pertinenti alla natura soggettiva dei promotori stessi).

2. Il possesso di tali requisiti è attestato dal soggetto promotore, contestualmente alla presentazione della proposta, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45.

3. Nel caso di gruppi di soggetti (come disciplinato al precedente art. 4) la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti e/o legali rappresentanti dei soggetti raggruppati.

4. Il Comune in sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi, chiede al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai soggetti dichiaranti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Articolo 6 - Modalità di presentazione della proposta e relativa documentazione

1. Le proposte per la realizzazione dei microprogetti di cui all'art. 2 devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune corredate dalla seguente documentazione (da graduarsi quanto al contenuto in rapporto alla natura, entità e complessità dell'opera da realizzare):

- a) **Domanda di presentazione del microprogetto**, in carta semplice, sottoscritta dal soggetto promotore.

La domanda deve contenere espressamente il richiamo alla norma di riferimento (art. 23 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2) e l'impegno espresso a realizzare il microprogetto proposto senza oneri economici a carico dell'Amministrazione Comunale.

Qualora il soggetto proponente sia una persona giuridica la domanda dovrà essere sottoscritta dal/dai legale/i rappresentante/i della società, consorzio stabile, cooperativa ecc.

Qualora trattasi di un gruppo di soggetti come specificati all'art. 4 (riuniti in associazioni temporanee o consorzi non ancora costituiti), la domanda dovrà essere sottoscritta da parte tutti i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche che faranno parte della futura Associazione o Consorzio temporaneo. Alla domanda dovranno essere allegati le fotocopie dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari come sopra specificati.

- b) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti soggettivi** richiamati al precedente articolo 5. Anche tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti indicati alla precedente lettera a) e dovrà essere corredata dalle fotocopie dei relativi documenti di identità. La domanda di cui alla lettera a) e la presente dichiarazione potranno essere rese anche in un unico atto a condizione di contenere quanto sopra specificato.
- c) **Relazione generale sull'intervento proposto.** Tale relazione dovrà contenere (in un unico o più documenti) la specificazione dell'oggetto della proposta mediante:
- Descrizione illustrativa dell'intervento, delle ragioni della sua proposta, dei risultati attesi, del bacino di utenza considerato e dei benefici sociali e/o collettivi che la realizzazione dell'opera comporta.
 - Computo estimativo (analitico e/o sommario) che illustri il complesso dei costi per la realizzazione dell'intervento e le relative modalità di ripartizione nell'ambito del gruppo costituente il soggetto promotore.
 - Computo sui costi di gestione e manutenzione dell'opera una volta realizzata ed indicazione del soggetto a carico del quale detti costi graveranno (piano di manutenzione e gestione).
 - Indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione dell'intervento (sotto il profilo della progettazione, della acquisizione dei pareri e della realizzazione) supportato da un cronoprogramma esplicativo delle diverse fasi esecutive e la loro eventuale concomitanza.
 - (se già nominati) Indicazione delle diverse professionalità coinvolte: Progettisti, Direttori Dei Lavori, Responsabili della sicurezza, Impiantisti, Strutturasti ecc. o impegno a nominarli a propria cura ed onere.
 - (se già designato) Indicazione del soggetto esecutore con specificazione del relativo possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
- d) **Cauzione provvisoria**, rappresentata da una garanzia, pari al due per cento dell'importo complessivo dell'intervento indicato nella relazione di cui alla precedente lettera c) sotto forma di cauzione o di fideiussione. Il contenuto, requisiti formali, i termini e le modalità di escussione dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 75, commi da 1 a 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
- e) **Impegno di un Istituto fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria** per la corretta esecuzione della proposta di cui al successivo art. 13 pari al 10% dell'importo complessivo dell'intervento indicato nella relazione di cui alla precedente lettera c).
- f) **Schema di Convenzione** disciplinante tutti i rapporti tra il soggetto promotore ed il Comune così come dettagliato dal successivo art. 9.
- g) **Idea progettuale:** L'intervento oggetto della proposta dovrà essere illustrata mediante elaborati tecnici in grado di identificarne con idoneo dettaglio la consistenza, l'impatto urbanistico ed edilizio, l'articolazione planivolumetrica, l'inserimento nel contesto circostante, i dettagli costruttivi più rilevanti. A tal fine dovrà essere presentato l'elaborato progettuale a livello di progetto esecutivo.

2. L'idea progettuale, come sopra specificata, dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione di opere pubbliche in rapporto alla natura e consistenza del microprogetto proposto e progettato.

3. I lavori non potranno avere inizio prima che la Giunta Comunale abbia approvato il progetto esecutivo. Tale vincolo dovrà essere previsto e disciplinato dallo schema di convenzione di cui all'articolo 9.

Articolo 7 - Procedimento per l'approvazione (o per il diniego) della proposta

1. La proposta del microprogetto di cui al precedente articolo 6 sarà oggetto di una valutazione circa la sua realizzabilità sotto il profilo tecnico, finanziario e amministrativo da parte del Responsabile del Procedimento nominato dal Comune secondo quanto previsto dal successivo art. 14.

2. Qualora la proposta sia manifestamente irrealizzabile il Responsabile del Procedimento adotterà, entro 20 giorni dal suo ricevimento, un motivato provvedimento di diniego da notificarsi a mezzo di raccomandata A.R. al capogruppo dei soggetti promotori nel successivo termine di 10 giorni. Nel provvedimento di diniego dovrà essere indicato il nominativo del Responsabile del Procedimento, le ragioni del rigetto della proposta e l'Autorità presso la quale è possibile presentare ricorso al provvedimento di rigetto.

3. Qualora la proposta non sia manifestamente irrealizzabile al capogruppo dei soggetti promotori verrà comunicato, nel termine di 30 giorni dal suo ricevimento, il nominativo del Responsabile del Procedimento e l'eventuale documentazione integrativa che si rende necessaria per procedere all'approvazione della proposta. Potrà altresì essere richiesto di modificare o integrare lo schema di convenzione per rendere accettabile o migliorare la proposta presentata.

4. Il termine massimo per l'eventuale integrazione della documentazione della proposta, di cui al comma precedente, sarà stabilito dal Responsabile del Procedimento in rapporto all'entità delle integrazioni necessarie. Detto termine, tuttavia, non potrà essere superiore a 40 giorni.

5. Il tempo utilizzato dal promotore per la presentazione della documentazione integrativa (di cui al precedente comma) è escluso dal computo dei 2 mesi previsto dall'art. 23, comma 2, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. Non potrà essere richiesta una ulteriore integrazione della documentazione da parte del Responsabile del Procedimento per aspetti non evidenziati con la prima richiesta di integrazione documentale.

7. Qualora la proposta presentata, (come eventualmente integrata ai sensi dei commi precedenti), risulti fattibile sotto un profilo tecnico, il Responsabile del Procedimento provvederà, a norma di legge, a proporre l'approvazione alla Giunta Comunale entro 2 mesi dalla data della relativa presentazione (al netto del termine occorso al promotore per la presentazione della documentazione integrativa).

8. La Giunta Comunale potrà approvare o motivatamente respingere la proposta qualora la stessa non sia ritenuta di pubblico interesse e/o pubblica utilità.

9. La mancata approvazione della proposta nel termine di 2 mesi dalla presentazione della proposta implicherà il diniego all'istanza di realizzazione del microprogetto.

10. La mancata approvazione della proposta non comporta alcun riconoscimento economico per risarcimento spese, danni o indennizzi di qualsiasi natura.

Articolo 8 - Requisiti soggettivi dell'esecutore del progetto e modalità per la sua scelta

1. L'opera od il lavoro oggetto della proposta dovrà essere realizzato materialmente da un'impresa qualificata ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 in rapporto alla natura ed alla entità delle opere da eseguire.
2. Ai fini di cui al comma 1 le lavorazioni da eseguirsi non potranno essere artificiosamente frazionate o suddivise.
3. La ditta esecutrice dei lavori/opere, se non in possesso della certificazione SOA, potrà eseguire i lavori se in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Qualora il soggetto promotore (o un componente del gruppo di promotori) possieda i requisiti di cui al precedente comma 1 (o 3) potrà eseguire i lavori direttamente, senza alcun affidamento ad altra ditta.
5. Qualora il soggetto promotore (comunque costituito) non possieda i requisiti di cui al precedente c. 1 (o 3) non potrà eseguire autonomamente i lavori e dovrà utilizzare una delle seguenti modalità:
 - a) Avvalimento di ditta ausiliaria in possesso dei requisiti di qualificazione necessari ai sensi del c. 1 (o 3);
 - b) Affidamento dei lavori a ditta terza in possesso dei requisiti di qualificazione SOA necessari mediante contratto di appalto.
6. Nel caso di affidamento dei lavori ad impresa terza questa potrà essere liberamente scelta da parte del soggetto promotore senza vincoli di gara pubblica ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 9 - Convenzione disciplinante i rapporti tra comune e soggetto proponente

1. L'intervento oggetto della proposta di microprogetto ai sensi del presente regolamento dovrà essere disciplinato da apposita convenzione al fine di responsabilizzare il soggetto promotore in rapporto alla proposta presentata e di regolamentare i rapporti tra questo ed il Comune.
2. Lo schema di convenzione di cui all'art. 6, comma 1 lett. f), dovrà prevedere e/o disciplinare almeno i seguenti contenuti:
 - a) L'indicazione di una sola persona fisica (o di uno o più legali rappresentanti di una persona giuridica) con piena ed incondizionata rappresentanza di tutti i soggetti facenti parte del gruppo dei soggetti promotori;
 - b) L'assunzione a carico del soggetto promotore di tutti gli oneri di natura economica scaturenti dalla realizzazione del microprogetto, ovvero indicazione espressa degli oneri economici e/o di altra natura a carico del Comune;
 - c) I tempi previsti per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (se non già allegata alla proposta di cui all'art. 6) e per l'esecuzione delle opere;
 - d) L'obbligo di acquisire tutti i pareri ed i nulla osta necessari, ovvero, l'onere in capo al Comune di acquisire tali pareri e/o nulla osta attraverso conferenze di servizi o accordi di programma;
 - e) Le forme di garanzia a supporto della fase esecutiva del microprogetto;
 - f) Le ipotesi di recesso e risoluzione del rapporto convenzionale;

- g) L'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno nel caso di risoluzione per negligenza del soggetto promotore in rapporto agli obblighi convenzionali;
- h) Eventuali penali;
- i) Le modalità di risoluzione delle controversie tra il soggetto promotore ed il Comune;
- j) L'acquisizione automatica delle opere realizzate a titolo originario al patrimonio indisponibile del Comune;
- k) (Qualora le opere vengano eseguite su aree e/o immobili privati) il trasferimento del diritto di proprietà, (o altro diritto reale), a favore del Comune;
- l) L'accettazione espressa delle norme di cui al presente regolamento;

3. Lo schema di convenzione redatto dal soggetto promotore potrà essere oggetto di richiesta di integrazione e/o modifica da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 3.

4. Non si potrà dare avvio alle opere costituenti il microprogetto prima della sottoscrizione della convenzione di cui al presente articolo.

5. Con la sottoscrizione della convenzione, e previa presentazione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 13, si procederà alla restituzione e/o alla liberatoria della cauzione provvisoria di cui all'art. 6, comma 1, lett. d).

Articolo 10 - I pareri ed i nulla osta necessari per l'esecuzione dell'opera

1. Il progetto esecutivo del microprogetto dovrà possedere, prima dell'avvio della sua realizzazione, tutti i pareri, visti e nulla osta previsti dalla normativa vigente in rapporto alla natura, consistenza, tipologia e destinazione dell'opera.

2. Il Responsabile del Procedimento ha il diritto-dovere di accertare che siano stati acquisiti tutti i pareri ed i nulla osta necessari per dare avvio alle opere.

3. Tali pareri e/o nulla-osta potranno essere acquisiti direttamente dal soggetto promotore (o da parte dei suoi tecnici) ovvero, su richiesta del proponente stesso, nell'ambito di una specifica conferenza dei servizi decisoria sul progetto definitivo su iniziativa del Comune.

Articolo 11 - La verifica del progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo provvisto di tutti i pareri ed i nulla osta necessari, di cui all'art. 10, deve essere sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da parte del Responsabile del Procedimento.

2. Qualora, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si renda necessaria una verifica od un supporto alla verifica da parte di soggetti diversi dal Responsabile del Procedimento i relativi oneri saranno posti a carico del soggetto promotore.

Articolo 12 - L'approvazione del progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo deve avere i contenuti, gli elaborati e la documentazione prevista dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.

2. Il progetto esecutivo, dopo l'avvenuta verifica effettuata ai sensi del precedente art. 11, deve essere approvato da parte della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Procedimento che ne deve attestare anche la fattibilità sotto un profilo tecnico, finanziario ed amministrativo.
3. L'approvazione del progetto esecutivo, conforme agli strumenti urbanistici e corredato di tutti i visti, pareri e nulla osta necessari, sostituisce e surroga a qualsiasi effetto il titolo autorizzativo edilizio.
4. Il soggetto promotore non potrà dare avvio ad alcuna lavorazione od opera senza la preventiva approvazione del progetto esecutivo.
5. Qualora la Giunta Comunale non approvi motivatamente il progetto esecutivo redatto dal promotore, questi non potrà dare avvio alle lavorazioni e, qualora rinunci all'intervento, non avrà diritto ad alcun compenso od indennizzo.

Articolo 13 - Le forme di garanzia e/o assicurazione necessarie per l'esecuzione dei lavori

1. Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 9, il soggetto promotore dovrà presentare la Cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. La cauzione definitiva dovrà avere l'entità, la forma, la natura e le caratteristiche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Prima dell'avvio del cantiere, sempre che il Responsabile del Procedimento non ne escluda la necessità in rapporto all'esiguità dell'intervento e/o della fornitura, dovranno essere presentate le seguenti polizze assicurative:
 - da parte del soggetto di cui all'art. 8 la Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 103 del d.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.;
 - da parte del tecnico progettista firmatario del progetto definitivo/esecutivo la Polizza di assicurazione per danni da errore progettuale di cui all'art. 105 del d.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.;
3. Il Responsabile del Procedimento potrà chiedere, in rapporto alla natura ed all'entità dei lavori, polizze assicurative integrative o speciali a tutela dei potenziali rischi che l'esecuzione dei lavori potrebbe cagionare al Comune o a terzi.

Articolo 14 - La nomina del responsabile del procedimento del Comune e sue competenze

1. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Urbanistica, a far data dalla presentazione della proposta da parte del soggetto promotore ai sensi dell'art. 6, designerà un Responsabile del Procedimento secondo il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
2. Il Responsabile del Procedimento deve possedere i requisiti professionali e soggettivi di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
3. Al Responsabile del Procedimento sono riconosciute le seguenti competenze:
 - a) Istruisce la domanda presentata dal soggetto promotore ai sensi dell'art. 7 e ne verifica la fattibilità sotto un profilo tecnico, economico ed amministrativo;
 - b) Adempie a tutte le competenze ad esso attribuite dal presente Regolamento
 - c) Svolge in generale le funzioni previste dall'art. 6 della Legge 7 agosto 2000, n. 241;
 - d) Svolge in particolare le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento, previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto attinenti e compatibili con la

natura del procedimento di realizzazione dei microprogetti, su iniziativa del soggetto promotore, disciplinati dal presente regolamento;

4. Al Responsabile del Procedimento è riconosciuta la facoltà di graduare e/o limitare le previsioni di cui al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, per microprogetti di lieve entità o di interventi rappresentati sostanzialmente da forniture con posa in opera.

Articolo 15 - Il procedimento per dare avvio ai lavori

1. I presupposti per dare avvio ai lavori sono:

- a) la sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 9;
- b) il rilascio, mediante richiesta diretta ed autonoma agli Enti interessati o mediante conferenza dei servizi, di tutti i pareri, visti e nulla osta necessari per lo svolgimento dei lavori ai sensi dell'art. 10;
- c) la positiva verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 11;
- d) l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 12;
- e) l'avvenuta presentazione di tutte le forme di garanzia e/o assicurative previste dall'art. 13;

2. Qualora soddisfatti i presupposti di cui al comma precedente, l'avvio dei lavori deve avvenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 9;

3. All'atto della consegna dei lavori il Responsabile del Procedimento redige apposito verbale con cui si dà atto della data, dello stato dei luoghi e del termine convenzionale per il completamento dell'opera.

4. Il Verbale di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Soggetto Promotore, dal Soggetto esecutore e dal tecnico che svolge le funzioni di Direttore dei Lavori.

5. L'area di cantiere (o di intervento), se di proprietà comunale, viene consegnata in mera detenzione qualificata e finalizzata alla sola esecuzione delle opere oggetto di convenzione. Di tale aspetto il Responsabile del Procedimento deve darne atto nel verbale di consegna dei lavori.

6. Tutte le attività propedeutiche all'avvio dei lavori quali, a titolo esemplificativo:

- recinzioni e baracche di cantiere;
- allacciamenti provvisori e/o definitivi;
- sicurezza e guardiania;
- pulizia e sgombero di materiale pre-esistente;
- sono a carico del soggetto promotore e/o del soggetto esecutore.

7. Se l'area di cantiere non è totalmente disponibile si potrà procedere ad una consegna parziale e/o frazionata a condizione che di ciò venga dato atto nel verbale di consegna dei lavori e sia accettato senza eccezioni dal soggetto promotore e dal soggetto esecutore. In assenza di tale accettazione non si potrà procedere alla consegna dei lavori sino a quando permangono le cause dell'indisponibilità dell'area.

Articolo 16 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

1. Il soggetto promotore, od il soggetto esecutore se diverso dal promotore, è obbligato a ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 inclusa la nomina del coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione.

2. Più in generale le lavorazioni oggetto di convenzione devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - Legge 27 marzo 1992, n. 257 "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*";
 - D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 "*Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro*";
 - Decreto Ministeriale 37/2008 "*Norme per la sicurezza degli impianti*";
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".
4. Il soggetto esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
5. Il soggetto esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti.
6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.
7. I piani di sicurezza del cantiere devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
8. Tutti gli oneri economici derivanti dal rispetto del presente articolo e dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sono a carico del Soggetto Promotore a cui è attribuito, tra gli altri, il ruolo di Committente e Responsabile dei Lavori (qualora non espressamente assunto dal Responsabile del Procedimento).

Articolo 17 - I poteri di controllo del Comune nella fase esecutiva

1. Il Soggetto promotore, e attraverso questo il soggetto esecutore, si assumono l'obbligo di consentire in qualsiasi momento al Responsabile del Procedimento ed al personale interno od esterno da questi incaricato, il libero accesso al cantiere ed alle opere parzialmente o totalmente eseguite.
2. Il Responsabile del Procedimento potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di verifica e controllo che riterrà opportune senza alcuna limitazione di sorta.

Articolo 18 - La fine lavori ed il collaudo dell'opera

1. La fine dei lavori deve essere accertata dal Responsabile del Procedimento, su indicazione del soggetto promotore, mediante apposito verbale di constatazione dell'ultimazione dell'opera, da cui si evinca:
 - la data di ultimazione dei lavori;
 - il completamento delle opere;
 - lo stato dei luoghi in rapporto a quanto previsto nel progetto approvato.

2. Le opere realizzate saranno assoggettate a certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento.

3. Qualora ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento potranno essere effettuate verifiche, prove, sondaggi ed accertamenti integrativi rispetto a quelli previsti dalla convenzione ex. art. 9 o quelle autonomamente disposte dal Direttore dei Lavori. Tali accertamenti integrativi saranno posti a carico del Comune.

Articolo 19 - Richiami normativi

1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Regolamento e/o dalla convenzione di cui all'art. 9, l'esecuzione dei lavori si intende assoggettata al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme sempre che siano compatibili con la specificità dell'istituto disciplinato dalla legge di riferimento per i microprogetti (art. 23 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2):

- a) Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- b) Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;
- c) Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
- d) Sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
- e) le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
- f) tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- g) delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- h) le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- i) Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- l) Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose.

Articolo 20 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune dopo la conseguita esecutività della deliberazione che lo approva.